

REGOLAMENTO (CE) N. 3051/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti navali con perdite di vite umane;

considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza, in prosieguo denominato «il codice ISM», che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento, è stato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la risoluzione A.741(18) del 4 novembre 1993 in presenza degli Stati membri e che, previo inglobamento nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, si applicherà alle navi passeggeri roll-on/roll-off, in prosieguo «roro», a decorrere dal 1° luglio 1998;

considerando che ciò rappresenta una delle misure per migliorare la sicurezza in mare; che detto codice non ha ancora carattere vincolante, ma ha natura di raccomandazione;

considerando che la sicurezza della vita umana in mare può essere rafforzata efficacemente rendendo obbligatoria l'applicazione rigorosa del codice ISM;

considerando che la Comunità ritiene assolutamente prioritaria la gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roro; che l'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri può costituire un progresso verso la gestione della sicurezza di traghetti passeggeri roro;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1994 relativa alla sicurezza dei traghetti passeggeri roro (4), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una proposta sull'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti passeggeri roro che effettuano servizi di trasporto di linea da e per i porti europei, conformemente alla legislazione internazionale in materia;

considerando che un'applicazione rigorosa e obbligatoria del codice ISM è necessaria per garantire che le società di navigazione che gestiscono i traghetti passeggeri roro elaborino e mantengano sistemi adeguati di gestione della sicurezza, sia a bordo dei traghetti che a terra;

considerando che l'azione a livello comunitario costituisce lo strumento migliore per garantire l'applicazione obbligatoria e anticipata delle disposizioni del codice ISM e un controllo effettivo della sua applicazione, evitando distorsioni di concorrenza tra i vari porti e traghetti roro della Comunità; che soltanto un regolamento, che sia direttamente applicabile, può garantire tale applicazione; che l'esigenza di un'applicazione anticipata impone che il regolamento entri in vigore dal 1° luglio 1996;

considerando che l'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla bandiera, tiene anche conto della richiesta di cui al punto 2 della risoluzione IMO A.741 (18) in cui si esortano i governi ad applicare il codice il più rapidamente possibile, dando tra l'altro priorità alle navi passeggeri;

considerando che la sicurezza delle navi compete principalmente agli Stati di bandiera e che gli Stati membri possono garantire la conformità a norme adeguate di gestione della sicurezza da parte dei traghetti che battono la loro bandiera e da parte delle società di navigazione che li gestiscono; che il solo modo di garantire la sicurezza di tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla loro bandiera, che effettuano o desiderano effettuare servizi di trasporto di linea dai loro porti è che lo Stato membro ponga l'effettiva conformità alle norme di sicurezza come condizione necessaria per l'autorizzazione ad esercitare l'attività;

considerando che, poiché le società di navigazione che operano con traghetti roro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, presentano un rischio più limitato e dovranno assumersi un lavoro amministrativo proporzionatamente più ampio

(1) GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 23 e proposta modificata trasmessa il 15 giugno 1995 (GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 31).

(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 42.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 1995 (GU n. C 297 del 10. 11. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 3.